REGOLAMENTO

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO

Approvato con delibera del 23.09.2024

L'Ordine degli Avvocati di Vasto ha la propria sede istituzionale presso il Tribunale di Vasto. È dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e determina la propria organizzazione con l'adozione e l'approvazione di appositi regolamenti.

Ai sensi dell'art. 7 L. 31 dicembre 2012 n. 247, presso l'Ordine sono iscritti tutti gli Avvocati che hanno il domicilio professionale nel territorio del circondario del Tribunale.

Art. 1 - Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto esercita i poteri e le funzioni previsti dalla legge, al fine di valorizzare la rilevanza giuridica e sociale della professione forense. Ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e territoriale; promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, con gli altri ordini professionali, con le associazioni e gli enti delle categorie economiche e sociali.

Il funzionamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è disciplinato dalla Legge Professionale e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Organi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Sono organi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

- Il *Presidente* rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni assegnate dalla legge e dai regolamenti. In particolare: in quanto legale rappresentante

dell'ordine professionale, assume la rappresentanza esterna dell'ente e del Consiglio dell'Ordine; cura, personalmente o attraverso delega ad uno o più Consiglieri da lui designati, ogni funzione di rappresentanza e di raccordo con le altre istituzioni forensi, con gli organi di rappresentanza dell'avvocatura intra ed extra distrettuali, con le associazioni forensi, con gli organi ed uffici giudiziari e le rappresentanze anche associative della magistratura, con le altre istituzioni di governo, amministrative e con le rappresentanze politiche, sindacali ed associative del territorio. Dà attuazione alle direttive e delibere del Consiglio e, anche sulla scorta di queste, dirige, personalmente o tramite il Consigliere Segretario o a mezzo di altro Consigliere da lui delegato, la segreteria e gli uffici dell'ordine così come ogni altra commissione, sia interna che esterna, costituita nell'ambito del Consiglio dell'Ordine per l'assolvimento di tutti i compiti di cui all'art. 29 della legge professionale e per cui non abbia inteso delegare altro referente o coordinatore. Convoca e presiede i lavori del Consiglio dell'Ordine, formula l'ordine del giorno, decide su ogni questione che dovesse insorgere nel corso dei lavori del Consiglio, dirige il dibattito anche stabilendo – qualora lo ritenga necessario – l'ordine e la durata degli interventi e la possibilità o meno di repliche o controrepliche, individua le singole questioni da porre ai voti e l'ordine delle stesse. Relaziona periodicamente e comunque entro la prima seduta utile il Consiglio sulle principali questioni affrontate nel corso delle riunioni con altre istituzioni, associazioni forensi ed altri enti del mondo della giustizia, sollecitando ove occorrente l'adozione da parte del Consiglio di indicazioni ed indirizzi generali sulle posizioni e linee da tenere. Cura gli atti preparatori alle deliberazioni del Consiglio, sia personalmente che con delega al Consigliere Segretario o ad altri Consiglieri e relaziona, sempre personalmente o delegando altri Consiglieri, sulle proposte che sottopone al Consiglio. Il Presidente potrà a sua discrezione designare ed assegnare, ai singoli Consiglieri, le richieste di pareri per la formazione delle relative risposte, così come la trattazione di temi inseriti all'o.d.g. delle sedute, assumendo in tali casi - i Consiglieri nominati - la qualità di responsabile del procedimento oltre che di relatori al Consiglio. Può inoltre delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri. La delega per la partecipazione ad una manifestazione può essere conferita anche a un

iscritto non Consigliere, in ragione della sua precisa rappresentatività sul piano della cultura, della attitudine e della competenza. Svolge ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti ministeriali, dal CNF e dal Consiglio dell'Ordine. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

- Il Consigliere *Segretario* cura tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti per il funzionamento della Segreteria e del Consiglio, verificando le funzioni e le attività di tutto il personale. In particolare: avvalendosi secondo necessità del supporto del personale di segreteria, svolge tutte le attività di segreteria atte al funzionamento del Consiglio dell'Ordine. Sovraintende, nell'alveo delle direttive del Presidente e degli indirizzi espressi dal Consiglio, al funzionamento dei servizi di Segreteria, predisponendo le procedure e gli ordini di servizio necessari anche in funzione delle periodiche verifiche circa l'efficienza dei servizi stessi. Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Segreteria, nonché dei certificati e delle attestazioni richieste dagli iscritti al Foro, previa verifica della sussistenza delle condizioni perché essi siano rilasciati, ove a tali firme non abbia già provveduto il Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Provvede altresì alla firma digitale delle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Ordine in materia di autorizzazione al patrocinio a spese dello Stato e a curare tutti gli adempimenti consequenziali. Cura, riferendo al Presidente e al Consiglio, il costante aggiornamento degli albi, degli elenchi, dei registri e di tutti i relativi adempimenti e comunicazioni, provvede alla verbalizzazione delle sedute e cura la tenuta dei verbali, provvede al costante aggiornamento del sito web del Consiglio dell'Ordine e di tutte le altre forme di comunicazioni per mettere a conoscenza gli iscritti di ogni notizia inerente l'adempimento di oneri connessi all'esercizio professionale. Svolge ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti ministeriali, dal CNF, dal Consiglio dell'Ordine;
- Il Consigliere *Tesoriere* adempie alle incombenze di carattere finanziario e contabile. In particolare: avvalendosi del supporto dei dipendenti della segreteria e del Consulente esterno nominato, che lo coadiuvano in tutte le sue attività, sovrintende e controfirma la contabilità dell'Ordine, sovrintende ad ogni adempimento di tipo fiscale, amministrativo-contabile, provvede con assunzione di responsabilità alla tenuta della

Cassa, autorizza e dispone i pagamenti ordinari e tutte le altre spese, sollecita ed incamera le entrate, cura i rapporti con l'istituto bancario depositario delle somme e dei valori di titolarità dell'Ordine. Predispone le proposte dei bilanci preventivi e consuntivi e cura la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi. Collabora con il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 3) della legge 247/2012. Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Tesoreria. Autorizza o approva, previa verifica sulla congruenza e pertinenza, le spese anticipate dal Presidente, dal Segretario o da altro Consigliere delegato dal Presidente o dal Consiglio per l'assolvimento di specifiche funzioni. Procede ai rimborsi delle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente o dal Consigliere da lui delegato, sempre previa verifica sulla congruenza e pertinenza e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 3 - Consiglieri

La partecipazione costante e attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ogni Consigliere.
Ciascun Consigliere è tenuto ad evitare, impedire o rimuovere ogni situazione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio.
Ogni Consigliere ha, inoltre, l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione quando egli abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione o abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate, o quando la questione trattata riguardi colleghi che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale di cui fa parte il Consigliere, o quest'ultimo eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente con essi in maniera non occasionale, e comunque in ogni altro caso di grave opportunità.
Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, tutti i Consiglieri sono tenuti al più rigoroso riserbo:
- su tutte le pratiche a loro assegnate;
- su fatti, situazioni e informazioni assunte nell'esercizio del loro ufficio;
- su relazioni udite o rese, su discussioni, su votazioni avvenute in sede di Consiglio.

I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine mediante semplice richiesta scritta. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

In occasione delle adunanze del Consiglio di cui all'art. 4, il Consigliere relatore svolgerà una relazione orale al Consiglio nella trattazione del punto all'ordine del giorno.

Art. 4 - Le adunanze del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente con cadenza almeno quindicinale. Le adunanze si svolgono di regola in presenza, presso la propria sede. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente e validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri

In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'Albo.

Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Segretario o dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute saranno sospese - di regola - nei periodi dal 1° agosto al 5 settembre, dal 20 dicembre al 10 gennaio e nella settimana precedente la Pasqua.

Sedute straordinarie potranno essere convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno cinque Consiglieri da comunicarsi almeno due giorni prima della riunione.

Tutti i fascicoli relativi alle comunicazioni e ai punti posti all'O.D.G. saranno disponibili per i Consiglieri che potranno prenderne visione presso la segreteria.

Il verbale di ogni seduta sarà approvato nella seduta successiva.

Art. 5 - Collegamento in videoconferenza

Le sedute del Consiglio e la partecipazione ad esse da parte di singoli Consiglieri possono avvenire in videoconferenza con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento delle riunioni in modalità telematica, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto il 19.03.2020.

Art. 6 - Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine, ferme le sue competenze istituzionali ed inderogabili previste dalla legge, può svolgere la sua attività anche mediante Commissioni di lavoro ai sensi dell'art. 32 legge 247/2012.

Le Commissioni si distinguono tra interne ed esterne: quelle interne sono composte solo da Consiglieri dell'Ordine, in numero minimo di tre, quelle esterne anche da Avvocati non Consiglieri, ma devono avere al loro interno almeno un Consigliere.

Ogni Commissione, sia interna che esterna, è coordinata dal Presidente ovvero da un altro Consigliere delegato dal Presidente. La designazione dei componenti delle Commissioni è sempre fatta dal Consiglio su proposta del Presidente.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio e l'elaborazione di specifiche tematiche interessanti l'attività forense, nonché per lo svolgimento della propria attività, qualora se ne ravvisasse la necessità.

Art. 7 - Modifiche
Le modifiche del presente regolamento devono essere con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.

Art. 8 - Norma finale
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari (anche del C.N.F.) pertinenti le materie di riferimento.